

## **COMUNE DI CESENA**

Settore Servizi Socio-Educativi Servizio Amministrativo Servizi Sociali, Igiene e Sanità

P.G.N. 10702/114

## MACELLAZIONE A DOMICILIO DEGLI OVI-CAPRINI DESTINATI AL CONSUMO FAMILIARE

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

**RITENUTO** necessario autorizzare e regolamentare la macellazione degli ovi-caprini fino a 12 mesi di età all'esterno degli impianti di macellazione, per esclusivo consumo familiare, ai fini della tutela della salute pubblica nonchè nell'interesse dei consumatori e dell'economia agricola;

**PRESO ATTO** che l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda U.S.L. di Cesena, al fine di garantire agli interessati una puntuale erogazione del servizio, ha ritenuto di dover stabilire, per tale attività, procedure omogenee su tutto il territorio dell'Azienda U.S.L.;

<u>ACQUISITO</u> il parere favorevole del Direttore della succitata Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria e la disponibilità della stessa ad effettuare l'ispezione sanitaria degli ovicaprini e delle relative carni macellate al domicilio dei richiedenti;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

<u>VISTE</u> le Leggi Regionali 4 maggio 1982 n. 19 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica" e 12 maggio 1994 n. 19 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";

<u>VISTI</u> gli articoli 1 e 13 del Regio Decreto n. 3298 del 20 dicembre 1928 "Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni";

<u>VISTI</u> i Decreti Legislativi n. 286 del 18 aprile 1994 "Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche" e n. 333 del 1 settembre 1998 "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento";

<u>VISTO</u> il D.P.R. n. 317 del 30 aprile 1996 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali";

VISTI i Regolamenti (CE) n. 999/2001, n. 1774/2002, n. 1139/2003 e n. 853/2004;

<u>ATTESA</u> la propria competenza ai sensi dell'art. 107 – 5° comma - del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

Su conforme proposta dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda U.S.L. di Cesena;

## DISPONE

E' consentita la macellazione a domicilio di ovi-caprini *fino ai 12 mesi di età* (animali ai quali non sia spuntato ancora alcun dente incisivo permanente) per *l'esclusivo consumo familiare*, con l'obbligo di osservare le seguenti norme:

- La macellazione a domicilio è riservata agli allevatori di ovi-caprini registrati presso l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda U.S.L. di Cesena.
- Gli animali dovranno essere macellati da personale esperto, con l'utilizzo di idonei mezzi di stordimento, come la pistola a proiettile captivo, e dovranno essere sottoposti ad accurata ispezione sanitaria post-mortem da parte di un Veterinario Ufficiale dell'Azienda U.S.L. di Cesena.
- Coloro che intendono macellare ovi-caprini a domicilio dovranno concordare l'effettuazione della visita ispettiva del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. con almeno 48 ore di anticipo, rivolgendosi presso gli uffici di tale Servizio siti in Via Marino Moretti n. 99 Cesena telefono 0547 352061. La visita ispettiva degli ovi-caprini macellati sarà effettuata esclusivamente nei giorni feriali.
- Ai fini della visita sanitaria dovranno essere tenuti a disposizione del Veterinario Ufficiale, oltre all'intera carcassa, tutti gli organi ed i visceri degli ovi-caprini macellati. Non è consentito procedere al sezionamento ed alla lavorazione delle carni prima dell'avvenuta ispezione sanitaria. La milza e l'ileo, che costituiscono *Materiale Specifico a Rischio*, dovranno essere obbligatoriamente rimossi con cura e consegnati a Veterinario Ufficiale ai fini della successiva distruzione.
- Il pagamento dei diritti veterinari e degli oneri relativi alle spese di trasporto e di smaltimento del Materiale Specifico a Rischio, è a totale carico del richiedente, e dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate dall'Azienda U.S.L.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle vigenti norme di legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla rispettare.

Cesena, 26 marzo 2007

IL DIRIGENTE DI SETTORE DOTT. SSA MONICA ESPOSITO